

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 21 dicembre 2020, n. 196

D. lgs. 214/2005 e s.m.i. – D.G.R. 548/2020 – Reg. (UE) 2020/1201 – Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa*. Monitoraggio 2020. Prescrizione di applicazione delle misure di eradicazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Monopoli (BA) - Zona cuscinetto.

L'anno 2020, il giorno ventuno del mese di dicembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere", con la collaborazione della il responsabile della P.O. "Difesa attiva e produzione" riferisce:

Premesso che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, nonché per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche dei territori interessati.

Visto l'art. 17 del Reg. UE 2016/2031 che impone l'adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio nazionale.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita "*le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione*";

Visto il D.lgs. 214 del 19/08/05 s.m.i. che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

Visto l'art. 50, comma 1, lettera g) dello stesso D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "*Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana*", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 "*Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana*" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto*" - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).

Vista la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n. 46/2019) che assegna all'Agenzia Regionale per le

attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale in particolare riguardanti:

- a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- b) l'attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie.

Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.

Vista la Legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017).

Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 "*Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)*" (BURP n° 110/2017).

Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)*", (BURP n. 146 del 27/12/2017).

Visto l'art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n. 4/2017.

Visto l'art. I-6 del Trattato che adotta la Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri "... *la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri*".

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 riguardante le misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione 789/2015 e s.m.i, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020.

Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 è stato adottato ed è entrato in vigore durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle aree delimitate, organizzate sulla base della previgente Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i e della DGR 548/2020, sia nella zona cuscinetto e nei buffer attorno ai focolai già individuati e sia nella zona contenimento.

Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 ha apportato, tra l'altro, modifiche che richiedono la definizione di nuove procedure di monitoraggio in luogo di quelle previste dal DM n. 4999/2018 e dalla DGR n.548/2020.

Vista la nota della sezione Osservatorio prot. 7620 del 09/09/2020, con la quale è stato chiesto alla Commissione Europea, per il tramite del MIPAAFT, la possibilità di derogare all'applicazione del Regolamento per l'anno in corso 2020.

Vista la nota prot. 5600246 in data 16/10/2020 con la quale la Commissione Europea, tra l'altro, ha autorizzato nell'anno in corso (2020) la deroga all'applicazione del metodo statistico RIBESS nello svolgimento delle attività di monitoraggio nelle aree delimitate, quindi di fatto consentendo la conclusione del monitoraggio in corso secondo il programma di cui alla DGR 548/2020 senza applicare il predetto metodo statistico.

Preso atto che la DGR 548 del 21/04/2020 "Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. "misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa*". Approvazione del Piano per l'annualità 2020, prescrive le:

- "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subspeciepauca ST53*";

- “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subsp. pauca* ST53”.

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.

Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che confermano “... non sussisteva un obbligo di avviso dell'avvio del procedimento relativo all'abbattimento delle piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull'esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, ...”.

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l'importanza dell'attuazione delle misure di controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l'istituzione di aree delimitate.

Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette con la quale è stato precisato che occorre procedere «immediatamente» alla rimozione, in quanto misura di contenimento, almeno di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato

Vista la sentenza n. 10188 del 19/04/2017 del TAR Lazio, che ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente in merito all'applicazione delle misure di eradicazione delle piante presenti nel raggio di metri 100 da quelle infette, stabilendo espressamente che la “Corte di Giustizia europea con sentenza del 9 giugno 2016 ne ha affermato la validità e conformità al diritto europeo, quale presupposto legittimante l'adozione dei provvedimenti nazionali e regionali oggetto della presente impugnativa, mediante una corretta applicazione sia del principio di precauzione, anche in presenza di incertezze scientifiche sull'origine e l'evoluzione patogena fitosanitaria, che del principio di proporzionalità di derivazione comunitaria”.

Vista la sentenza n. 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.: Cons. Stato V, 10.01.2013 n. 91)”.

Considerato che - nelle more dell'aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo “Piano di Azione” al subentrato Regolamento UE 2020/1201 - occorre dare seguito e conclusione all'attività di monitoraggio intrapresa sulla base della Decisione 2015/789/UE e s.m.i. e della DGR 548/2020. Richiamato l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la esclusiva competenza a prescrivere (sul territorio di competenza) le misure fitosanitarie ufficiali necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, anche al fine anche di ottemperare a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la precitata sentenza del 05/09/2019 allorquando ha affermato che occorre procedere immediatamente alla rimozione di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato.

Considerato che in attuazione della DGR 548/2020 per tutelare gli olivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i., è stato svolto il monitoraggio a maglia 100 mt x 100 mt di tutta la superficie della Piana individuata dal PPTR, secondo le procedure previste dalla DDS 727/2018.

Preso atto che in applicazione del Regolamento UE 2020/1201, a garanzia dell'esatta individuazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, i campioni vegetali prelevati durante il monitoraggio svolto da ARIF o dagli Ispettori fitosanitari, sono stati sottoposti a saggio molecolare presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.

Vista la DDS n. 179 in data 14/12/2020 con la quale è stata ulteriormente aggiornata la perimetrazione delle aree delimitate a seguito dei ritrovamenti di *Xylella fastidiosa* nei territori di Monopoli, Polignano e Canosa.

Vista la nota SELGE n. 462/2020 (pubblicata sul sito istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>), con la quale sono stati comunicati alla Sezione Osservatorio Fitosanitario gli esiti positivi delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* svolte sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l'agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°1 pianta infetta di olivo, sita in agro di Monopoli.

Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla quale insistono le piante infette, forniti con specifica mail da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, che hanno consentito di stabilire che la pianta di cui al paragrafo precedente ricade nella "zona cuscinetto" di cui alla DGR 548/2020 e alla DDS 179/2020.

Visto il comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 che prevede che " *L'area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall'organismo nocivo specificato*".

Considerato che in "zona cuscinetto" si applicano le misure di eradicazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 che prevede " *1. Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente dalla zona infetta:*

- a) le piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato;*
- b) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;*
- c) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;*
- d) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;*
- e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato.*

Visto il comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 che prevede: " *3. In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:*

- a) le piante specificate interessate sono sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV ed è confermato che non sono infette dall'organismo nocivo specificato;*
- b) le singole piante specificate o l'area interessata sono sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali.*

Considerato che tale focolaio è sito in zona cuscinetto e ricade nel territorio della Piana degli ulivi monumentali, l'Osservatorio ha in corso con l'ausilio di Agenti fitosanitari ARIF, ispezioni visive dell'area anche oltre il raggio di 50 m attorno alle piante infette, al fine di verificare la consistenza del focolaio e la presenza di eventuali ulivi monumentali o aventi caratteristiche di monumentalità.

Richiamato il comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 che dispone la rimozione immediata delle piante infette e delle piante specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante infette.

Preso atto che l'estirpazione di cui al presente provvedimento, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume iniziativa di profilassi fitosanitaria internazionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi e che ai sensi sia della Decisione 2015/789/UE e s.m.i che del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 l'estirpazione deve avvenire "immediatamente", e che la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguibile ai sensi dell'art. 500 e 650 del c.p.

Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo

2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:

comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.

Visti i dati catastali (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti con specifica mail da InnovaPuglia S.p.a. e riportati nella **tabella 1**, riguardanti la localizzazione della pianta infetta, rappresentati nell’**allegato A** e nell’**allegato D**, parti integranti del presente atto, che riportano le particelle che rientrano in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alla pianta infetta ed i relativi proprietari.

Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.

Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante infette.

Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l’art. 21-octies della L. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i., che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite sia dalla Decisione 2015/789/UE e s.m.i. che dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione.

Vista la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviata a tutti i Comuni delle zone cuscinetto e contenimento e all’ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione fino al 31 dicembre 2020.

Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi *Xylella fastidiosa* sono obbligatorie, in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Per quanto sopra riportato, dovendo dare immediato corso alle misure di eradicazione di cui al comma 1

dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, nelle more dell'aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo "Piano di Azione" al subentrato Regolamento UE 2020/1201, si propone di:

1. **disporre** ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, **l'estirpazione di n° 1 pianta risultata infetta da *Xylella fastidiosa* sita in agro di Monopoli**, elencata nella tabella 1 seguente e indicata nell'ortofoto (allegato A):

Tabella 1

MONITORAGGIO 2020									
AGRO	FOGLIO	P.LLA	PROPRIETARIO	SPECIE	CAMPIONE	LONGITUDINE	LATITUDINE	ZONA	VINCOLO PAESAGGISTICO
Monopoli	2	305	Testone Cosimo	Olivo	973491	17,26162447	40,96815414	cuscinetto	_____

2. **disporre**, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg (UE) 2020/1201, **nel raggio di 50 m** attorno alla pianta infetta di cui alla tabella 1, **l'estirpazione di tutte:**
 - b) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
3. **stabilire** che l'estirpazione delle piante può essere eseguita senza l'esecuzione del trattamento fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto nel periodo invernale i vettori non sono presenti sulle chiome degli ulivi;
4. **disporre** che, nelle more della comunicazione della Commissione tecnica regionale degli ulivi monumentali, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, **non devono essere momentaneamente estirpati** gli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità così come riportati nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio. Ogni decisione sugli stessi sarà presa e comunicata ad ARIF e al proprietario appena sarà ufficializzata la decisione della suddetta Commissione regionale;
5. **stabilire** che ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi monumentali "ufficialmente riconosciuti", non infetti da *Xylella fastidiosa* e non abbattuti,
 - **a cura di ARIF, dovranno costituire** un data base facilmente estraibile da quello generale dell'Agenzia al fine di poter verificare, a cura dell'Osservatorio, lo sviluppo temporale dell'applicazione delle disposizioni fitosanitarie impartite sugli stessi con il presente atto;
 - **a cura di ARIF, dovranno essere sottoposti** obbligatoriamente nei mesi di aprile e settembre a campionamento a cura di ARIF, ed i risultati comunicati all'Osservatorio ed inseriti nel predetto data base. Trattandosi di disposizione fitosanitaria l'inosservanza sarà sanzionata ad ARIF ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D.Lgs 214/2005 smi;
 - **a cura del proprietario/conduttore** a qualunque titolo, dovranno essere sottoposti ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori della *Xylella fastidiosa*, in tutti i loro stadi nei termini che l'Osservatorio Fitosanitario renderà noto sul portale con la pubblicazione di specifiche informative. Il proprietario, entro cinque giorni naturali e consecutivi dall'esecuzione del trattamento, dovrà inviare all'ARIF, e per conoscenza all'Osservatorio, la comunicazione dell'avvenuto trattamento fitosanitario indicando la data in cui è stato effettuato il trattamento e quale prodotto ha utilizzato. Trattandosi di disposizione fitosanitaria l'inadempienza del trattamento e/o della comunicazione sarà sanzionata al proprietario/conduttore a qualunque titolo ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D.Lgs 214/2005 smi;
6. **trasmettere** il presente atto con unica PEC:
 - a) al Comune di **Monopoli** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del

presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni;**

- b) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- c) **al Sig. Prefetto di Bari** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

7. **disporre** l'estirpazione delle piante infette e delle piante specificate presenti nel buffer di 50 m attorno alle piante infette, ad eccezione degli ulivi monumentali ufficialmente riconosciuti e risultati non infetti, con le modalità e la tempistica di seguito definite;

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta risultata infetta dal batterio *Xylella fastidiosa* dettagliata nella tabella 1, nonché evidenziata nelle ortofoto di cui all'**allegato A**, parte integrante del presente atto e delle piante di cui al punto 2 ubicate nelle particelle (riportate **nell'allegato D**) ricadenti in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alla pianta infetta di cui al presente atto, sita in agro di Monopoli, ad eccezione degli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, alla continua presenza di due Agenti Fitosanitari, dovrà attenersi alla seguente procedura:
 - attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
 - allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore, ARIF dovrà procedere massimo nei successivi 10 giorni consecutivi a:
 - estirpare la pianta infetta di cui al punto 1 e le piante specificate presenti nel buffer di 50 m attorno alla pianta infetta ad eccezione degli ulivi monumentali classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio, con le seguenti modalità:
 - ✓ taglio della chioma;
 - ✓ taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
 - ✓ estirpazione dell'apparato radicale,informando dell'avvenuta estirpazione l'Osservatorio Fitosanitario tramite invio di apposita comunicazione alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e all'indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it della sede operativa di Brindisi;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzate;
 - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
 - nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione avvengano non alla presenza di due agenti fitosanitari, l'ARIF sarà sanzionata ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005;

- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che, qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente con mezzi propri ad estirpare la pianta infetta evidenziata nell'ortofoto di cui **all'allegato A** parte integrante del presente atto, e le piante di cui al punto 2 ricadenti nella propria particella o in quelle ricadenti in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alle piante infette di cui **all'allegato D**, ad eccezione degli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio, dovrà:
 - manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui all'allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovrintendere alle operazioni;
 - comunicare la data di inizio dell'operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere massimo dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
 - estirpare a propria cura e spese le piante, con le seguenti modalità:
 - ✓ taglio della chioma;
 - ✓ taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
 - ✓ estirpazione dell'apparato radicale,
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere assolutamente presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
 - nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione vengano svolte non alla presenza dei predetti funzionari, il trasgressore sarà sanzionato a norma dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005 vigente
- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni

mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;

- **di stabilire** che in caso di estirpazione della pianta risultata infetta dal batterio *Xylella fastidiosa* di cui alla tabella 1 e delle piante di cui al punto 2, a cura del proprietario, sarà riconosciuto, per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione della pianta infetta indicata nella tabella 1 e delle piante di cui al punto 2 entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle suddette piante.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non applica le misure di eradicazione di cui al presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni fitosanitarie prescritte con il presente atto è sanzionabile ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D.Lgs 214/2005 s.m.i. ;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di stabilire** che i responsabili delle Posizioni Organizzative firmatarie del presente atto svolgeranno attività di monitoraggio sul predetto data base degli ulivi monumentali ufficialmente riconosciuti infetti da *Xylella fastidiosa* ma non abbattuti, e ove riscontrate violazioni alle presenti disposizioni fitosanitarie provvederanno ad applicare le relative sanzioni;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.

VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

Rilevata l'assenza del Dirigente di Sezione dal servizio nel periodo 10 febbraio – 14 dicembre 2020;

Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;

Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;

Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento.

DETERMINA DI

approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;

- disporre** ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, **l'estirpazione di n° 1 pianta risultata infetta da *Xylella fastidiosa* sita in agro di Monopoli**, elencata nella tabella 1 seguente e indicata nell'ortofoto (allegato A):

Tabella 1

MONITORAGGIO 2020									
AGRO	FOGLIO	P.LLA	PROPRIETARIO	SPECIE	CAMPIONE	LONGITUDINE	LATITUDINE	ZONA	VINCOLO PAESAGGISTICO
Monopoli	2	305	Testone Cosimo	Olivo	973491	17,26162447	40,96815414	cuscinetto	_____

- disporre**, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg (UE) 2020/1201, **nel raggio di 50 m** attorno alla pianta infetta di cui alla tabella 1, **l'estirpazione di tutte:**

- le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
- le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
- le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;

e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;

3. **stabilire** che l'estirpazione delle piante può essere eseguita senza l'esecuzione del trattamento fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto nel periodo invernale i vettori non sono presenti sulle chiome degli ulivi;
4. **disporre** che, nelle more della comunicazione della Commissione tecnica regionale degli ulivi monumentali, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, **non devono essere momentaneamente estirpati** gli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità così come riportati nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio. Ogni decisione sugli stessi sarà presa e comunicata ad ARIF e al proprietario appena sarà ufficializzata la decisione della suddetta Commissione regionale;
5. **stabilire** che ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi monumentali "ufficialmente riconosciuti", non infetti da *Xylella fastidiosa* e non abbattuti,
 - **a cura di ARIF**, dovranno costituire un data base facilmente estraibile da quello generale dell'Agenzia al fine di poter verificare, a cura dell'Osservatorio, lo sviluppo temporale dell'applicazione delle disposizioni fitosanitarie impartite sugli stessi con il presente atto;
 - **a cura di ARIF**, dovranno essere sottoposti obbligatoriamente nei mesi di aprile e settembre a campionamento a cura di ARIF, ed i risultati comunicati all'Osservatorio ed inseriti nel predetto data base. Trattandosi di disposizione fitosanitaria l'inosservanza sarà sanzionata ad ARIF ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D.Lgs 214/2005 smi;
 - **a cura del proprietario/conducente** a qualunque titolo, dovranno essere sottoposti ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori della *Xylella fastidiosa*, in tutti i loro stadi nei termini che l'Osservatorio Fitosanitario renderà noto sul portale con la pubblicazione di specifiche informative. Il proprietario, entro cinque giorni naturali e consecutivi dall'esecuzione del trattamento, dovrà inviare all'ARIF, e per conoscenza all'Osservatorio, la comunicazione dell'avvenuto trattamento fitosanitario indicando la data in cui è stato effettuato il trattamento e quale prodotto ha utilizzato. Trattandosi di disposizione fitosanitaria l'inadempienza del trattamento e/o della comunicazione sarà sanzionata al proprietario/conducente a qualunque titolo ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D.Lgs 214/2005 smi;
6. **trasmettere** il presente atto con unica PEC:
 - d) al Comune di **Monopoli** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conducenti interessati dalle estirpazioni**;
 - e) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - f) **al Sig. Prefetto di Bari** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
7. **disporre** l'estirpazione delle piante infette e delle piante specificate presenti nel buffer di 50 m attorno alle piante infette, ad eccezione degli ulivi monumentali ufficialmente riconosciuti e risultati non infetti, con le modalità e la tempistica di seguito definite;

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta risultata infetta dal batterio *Xylella fastidiosa*

dettagliata nella tabella 1, nonché evidenziata nelle ortofoto di cui all'**allegato A**, parte integrante del presente atto e delle piante di cui al punto 2 ubicate nelle particelle (riportate **nell'allegato D**) ricadenti in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alla pianta infetta di cui al presente atto, sita in agro di Monopoli, ad eccezione degli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio;

- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, alla continua presenza di due Agenti Fitosanitari, dovrà attenersi alla seguente procedura:
 - attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduuttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
 - allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduuttore, ARIF dovrà procedere massimo nei successivi 10 giorni consecutivi a:
 - estirpare la pianta infetta di cui al punto 1 e le piante specificate presenti nel buffer di 50 m attorno alla pianta infetta ad eccezione degli ulivi monumentali classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio, con le seguenti modalità:
 - ✓ taglio della chioma;
 - ✓ taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
 - ✓ estirpazione dell'apparato radicale,informando dell'avvenuta estirpazione l'Osservatorio Fitosanitario tramite invio di apposita comunicazione alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e all'indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it della sede operativa di Brindisi;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduuttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzate;
 - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
 - nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione avvengano non alla presenza di due agenti fitosanitari, l'ARIF sarà sanzionata ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
 - richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduuttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che, qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente con mezzi propri ad estirpare la pianta infetta evidenziata nell'ortofoto di cui **all'allegato A** parte integrante del presente atto, e le piante di cui al punto 2 ricadenti nella propria particella o in quelle ricadenti in toto o

in parte nel raggio di 50 m attorno alle piante infette di cui **all'allegato D**, ad eccezione degli ulivi classificati con caratteristiche di monumentalità nel database ARIF e risultati negativi alle analisi di laboratorio, dovrà:

- manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui all'allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovrintendere alle operazioni;
- comunicare la data di inizio dell'operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere massimo dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
- estirpare a propria cura e spese le piante, con le seguenti modalità:
 - ✓ taglio della chioma;
 - ✓ taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
 - ✓ estirpazione dell'apparato radicale,
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere assolutamente presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
 - nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione vengano svolte non alla presenza dei predetti funzionari, il trasgressore sarà sanzionato a norma dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005 vigente
- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione della pianta risultata infetta dal batterio *Xylella fastidiosa* di cui alla tabella 1 e delle piante di cui al punto 2, a cura del proprietario, sarà riconosciuto, per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione della pianta infetta indicata nella tabella 1 e delle piante di cui al punto 2 entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle suddette piante.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non applica le misure di eradicazione di cui al presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni fitosanitarie prescritte con il presente atto è sanzionabile ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D.Lgs 214/2005 smi ;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;


di stabilire che i responsabili delle Posizioni Organizzative firmatarie del presente atto svolgeranno attività di monitoraggio sul predetto data base degli ulivi monumentali ufficialmente riconosciuti infetti da *Xylella fastidiosa* ma non abbattuti, e ove riscontrate violazioni alle presenti disposizioni fitosanitarie provvederanno ad applicare le relative sanzioni

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
- di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it;
- di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
- di dare atto che questo provvedimento:
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 16 (sedici) facciate e dall'allegato **A**, composto da n. 1 facciata, **B** e **C**, composti da n. 2 (due) facciate e **D**, composto da n.1 pagina, sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
 - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 - sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it.

Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)



Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Ing. Giuseppe Tedeschi

ARIF
 VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
 SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

**OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
 DDS N. _____ DEL _____**

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a ilCodice Fiscale..... in qualità di (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione volontaria** delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- il contributo deve essere corrisposto a:
 - nome e cognome _____
 - nato/a il _____ a _____
 - Codice fiscale _____
 - residente in _____ a _____
 - codice IBAN _____

(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allego copia del seguente documento _____ *(altrimenti sbarrare)*
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
 Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
 mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Ing. Giuseppe Tedeschi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei terreni ubicati in agro di _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l'abbattimento delle piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari
protocollo@pec.arifpuglia.it

p.c. REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari

osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS

N. _____ DEL _____

Con la presente il/la sottoscritto/a nato/a a ilCodice Fiscale.....in qualità di (specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

- Allego copia del seguente documento _____ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce

Data _____

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),
in _____ n. _____, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____(1), dei terreni ubicati in agro di _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
_____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
_____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l'abbattimento delle piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
 Il Dirigente della Sezione
 Ing. Giuseppe Tedeschi

PARTICELLE CON PIANTE RICADENTI IN TUTTO O IN PARTE NEL RAGGIO DI 50 m ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA DI CUI AL PRESENTE ATTO DIRIGENZIALE			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO
Monopoli	2	313	ANAS S.p.A
		311	
		304	
Monopoli	2	305	TESTONE COSIMO
		378	
		379	